

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ANDREOTTI)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro della sanità
col Ministro per i beni culturali e ambientali
col Ministro dell'ambiente
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 2069)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 ottobre 1996*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Camera dei deputati si è già espressa con unanimità di consensi a favore della ratifica di questo Accordo di cooperazione, stipulato il 16 luglio 1993 con la Federazione russa nel campo della protezione civile e specificamente per una disponibilità a reciproci scambi di mezzi, di uomini e di informazioni per la prevenzione dei rischi maggiori e per assistenza reciproca in caso di calamità naturali e tecnologiche. Ci si deve adeguare a queste esigenze predisponendo strutture e addestrando personale, i cui costi per i primi tre giorni di permanenza nell'area critica restano a carico del bilancio del paese soc-

corritore. Si noti che già nel 1989 era stato stipulato analogo accordo con l'Unione Sovietica e che sono in vigore impegni simili con la Francia, con l'Austria e collettivamente con un gruppo di cinque paesi (Austria, Croazia, Polonia, Slovenia e Ungheria).

Minute regole disciplinano le facilitazioni doganali ed anche le risoluzioni per via arbitrale di eventuali controversie.

La Commissione raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge.

ANDREOTTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

12 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

11 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in

conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, è istituito un apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

